

**L'ANPAM e la FITAV
lanciano un avviso sulla vendita delle munizioni:
è illegale se fatta per corrispondenza, si incorre in reato**

L'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni e la Federazione Italiana Tiro a Volo ricordano che la vendita autorizzata è solo quella all'interno dei locali commerciali con licenza.

L'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni e la Federazione Italiana Tiro a Volo lanciano un avviso ai consumatori per tutelarli da una pratica illegale che sembra si stia diffondendo nel settore delle munizioni: **la vendita fuori dai locali commerciali**. Rientrano in questa fattispecie tutte quelle operazioni fatte da operatori del settore che spediscono direttamente a casa dell'utente finale le cartucce, dopo avere ricevuto per e-mail o per fax copia del porto d'armi. **Questo sistema di commercio** infatti, in uso con profitto in altri settori merceologici, **non è consentito dalla legge italiana per il comparto armiero**, poiché l'invio in qualsiasi forma direttamente a cacciatori e tiratori di qualsiasi tipo di munizione **è considerato un vero e proprio reato dall'articolo 678 del codice penale, che lo punisce con l'arresto da tre a diciotto mesi oltre al pagamento di un'ammenda.**

La vendita per corrispondenza è quindi in ogni caso un reato.

Le licenze di vendita di esplosivi valgono infatti per i soli locali commerciali per i quali sono rilasciate (art. 51 TULPS), **pertanto la compravendita di munizioni può avvenire solo all'interno dei locali commerciali autorizzati, dove l'acquirente è obbligato ad esibire al venditore il documento in originale che lo autorizza ad acquistare**. L'unica ulteriore possibilità di acquisto è quella diretta dal produttore, ma anche in questo caso **solo nei locali commerciali del produttore stesso e sempre con le modalità sopra riportate.**

Nell'ottica di una sempre maggiore attenzione agli aspetti più delicati della pratica del tiro sportivo e della caccia, l'ANPAM raccomanda inoltre di **non consegnare fotocopie del proprio porto d'armi o inviarne copie per posta elettronica o fax**, in quanto la disponibilità degli estremi potrebbe indurre malintenzionati a caricare in capo al titolare della licenza l'acquisto di munizioni destinate ad altri e ad altri scopi.

Va ricordato inoltre che **le autorità di polizia sono legittimate ad effettuare, senza mandato dell'autorità giudiziaria, ispezioni e perquisizioni** al fine di verificare la presenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti (art. 41 TULPS – art. 225 disp. att. c.p.p.) eccedenti le quantità consentite.

La campagna informativa dell'ANPAM relativa alla corretta vendita delle munizioni rientra nella politica e nell'impegno costante dell'associazione a favore della **totale legalità delle attività del settore**. L'impegno è rivolto sia nei confronti delle politiche industriali dei propri aderenti, sia per la tutela di negozianti ed armieri titolari di regolare licenza nonché dei consumatori finali, che vanno tutelati da frodi e comportamenti che potrebbero sembrare legali, ma non lo sono.